

CAMERA DEI DEPUTATI N. 801

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CALOSSO e GIORDANI

Annunziata il 3 ottobre 1949

Sull'obiezione di coscienza

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge intende risolvere un problema di coscienza grave. Ci sono oggi, come ci furono all'epoca dell'Impero Romano, degli spiriti ai quali sembra che il quinto comandamento del Decalogo: « Non ammazzare! » valga in tutti i casi e in tutti i tempi. Obiettori di coscienza ce ne furono sotto gli imperatori pagani e pagarono la loro convinzione con la vita (e la Chiesa li considerò martiri), ce ne furono sotto i principi cristiani e ce ne sono tuttora. Questo dice che i veri obiettori di coscienza non sono mossi da motivi di viltà (e difatti essi di solito chiedono di sostituire il servizio militare di combattenti con servizi non meno rischiosi), ma da una seria preoccupazione morale e religiosa, per la quale uccidere l'uomo è uccidere un fratello, è uccidere Dio in effigie, essendo l'uomo immagine e fattura di Dio.

La teologia cattolica in tutti i tempi è stata assillata dal dubbio stesso, onde sono tormentati gli obiettori. Sicché si può dire che il problema è posto dalla fede religiosa, una forza potente nello spirito umano.

E che una legge sia necessaria, lo prova il fatto che gli stessi giudici militari dell'obiettore di coscienza Pietro Pinna hanno invocato ripetutamente la necessità che il Parlamento faccia una legge in proposito:

Si teme da molti che il riconoscimento dell'obiezione di coscienza distrugga la compa-

gine delle Forze armate. In realtà, il contrario è vero. Basti por mente al fatto che l'obiezione di coscienza è riconosciuta, con una legislazione assai più mite e liberale di quella proposta, in molti paesi le cui forze armate nell'ultimo secolo non hanno mai subito delle sconfitte; mentre non era riconosciuta, ad esempio, nella Germania del Kaiser e di Hitler, la grande esperta delle sconfitte in serie. Né è possibile ch'essa operi in modo diverso in Italia, come si dice da alcuni con inconscia denigrazione del nostro soldato: non solo perché il soldato italiano è tra i migliori del mondo quando è ben guidato, come sarebbe facile dimostrare senza alcuna retorica; ma anche per un'impossibilità tecnica, in quanto la presente proposta di legge, mentre dà all'obiettore di coscienza tutto l'onore che egli merita, fornendogli l'occasione di togliere altri uomini da gravezze o pericoli anche in tempo di pace, impone a tutti coloro, che i giudici non riconosceranno come obiettori di coscienza, la sanzione precauzionale di perdere il soldo e di essere adibiti in pace e in guerra agli impieghi di maggior gravezza o pericolo. La obiezione di coscienza è una cosa pericolosa e difficile. Quelli che richiederanno di esser riconosciuti come obiettori di coscienza, sono certi di trovarsi subito in una situazione di disagio e di pericolo, sia che vengano o no riconosciuti. Si può calcolare, in base all'esperienza degli altri paesi, che uno su 1000

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

verranno riconosciuti, se pure i 999 si presenteranno affatto, data la formulazione della nostra proposta di legge all'articolo 3.

Ma, a parte il nessun pericolo che verrà alle Forze armate dal perdere forse una cinquantina di combattenti, i vantaggi pratici saranno grandi. L'obiezione di coscienza rafforza l'esercito. Essa reagisce al complesso morale dei giuramenti caotici, delle mancanze d'iniziativa e delle situazioni, per così dire, caporetteste e otto-settembriste. L'affermazione di un principio morale da parte di alcuni, pone il tono generale delle Forze armate su un livello più alto. E la massa dei non obiettori, di rimbalzo, sentirà il proprio compito come più impegnativo e responsabile, come

più « cittadino », per usare la celebre parola dell'Arte della guerra del Macchiavelli, andando incontro alle necessità sempre più sentite dagli eserciti moderni.

Per finire, facciamo notare che abbiamo lasciato di proposito assai larga la facoltà dei giudici di riconoscere o no gli obiettori di coscienza, pensando che gli uomini sbagliano sempre meno delle regole scritte e compiendo un atto di fede nella coscienza dei giudici. Forse, le misure precauzionali proposte peccano per eccesso, e riconosciamo che l'attuale proposta di legge è scarsa di finezza: ma è calcolata per venire incontro alla novità della cosa in Italia e lasciarla in qualche modo allo stato sperimentale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli obiettori di coscienza, i quali si ritengono obbligati per motivi morali o religiosi ad obbedire assolutamente al precetto di non uccidere, se soggetti a obbligo di leva, potranno chiedere al Tribunale militare che sia riconosciuta la loro qualità di obiettori di coscienza, cioè di uomini che per carattere, mentalità e abitudini di vita posseggono la dignità umana e il coraggio consoni alla loro non comune professione di fede.

ART. 2.

Gli obiettori di coscienza riconosciuti verranno adibiti a servizi non armati, dove non si possa uccidere e dove si possa togliere altri uomini da impieghi di particolare gravezza o pericolo.

ART. 3.

Coloro che non saranno riconosciuti come obiettori di coscienza, verranno privati del loro soldo durante il servizio militare e adibiti agli impieghi di maggiore gravezza o pericolo.

ART. 4.

Coloro contro i quali sarà provato che con mezzi fraudolenti vogliono ingannare il tribunale, cercando di salvare la propria vita anziché quella degli altri, verranno puniti con la reclusione da uno a cinque anni.